



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il dott. Gianluigi Canali, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 16488 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi
dell'anno 2005 e promossa

da

Reich Giovanni con l'avv. Riccardo Pettoello

ATTORE

contro

Repubblica Federale di Germania con l'avv. Daniela Salvi

CONVENUTA

e contro

Repubblica Italiana con l'Avvocatura dello Stato

TERZA CHIAMATA

Le parti concludevano come da verbale di udienza del 16.12.2010.

In fatto e in diritto.

Reich Giovanni conveniva in giudizio la Repubblica Federale di Germania, esponendo che in data 8.9.1943 l'attore, all'epoca S. Tenente del 103° Btg Mitraglieri Autocarro di C.A. aggregato alla Divisione Marche, comandava un avamposto costiero denominato Grebeni, sito davanti all'entrata del porto di Dubrovnik; che in data 12.9.1943 sull'isola giungeva un ufficiale superiore italiano, accompagnato da due ufficiali tedeschi, recante l'ordine scritto di resa; che l'istante era fatto prigioniero; che, dopo una serie di trasferimenti in vari campi di prigionia, veniva avviato alla fabbrica Kraitz Coschlottwitz e costretto a lavorare, unitamente ad altri ufficiali, nell'industria bellica tedesca; che il Reich decideva di sabotare il lavoro costruendo pezzi con calibro errato; che per tale

N.° 1128/11... ordine
N.° 16488/05 ruolo
N.° 168/11... cronol.
N.° 2694/11... repert.

ragione veniva espulso dalla fabbrica, consegnato alle SS e destinato al campo di sterminio Dresden Friedrichstadt Reichsbahn ove gli era ordinato di provvedere al ripristino della linea ferroviaria e di provvedere alla sepoltura dei cadaveri delle persone perite nel bombardamento di Dresda del 12-13.3.1945; che la mancata osservanza da parte tedesca della Convenzione di Ginevra per gli Ufficiali Italiani prigionieri di guerra aveva costretto l'attore ad assistere al bombardamento della città e a prestare la propria opera per la rimozione dei cadaveri; che poco tempo dopo l'istante era riuscito a fuggire in un villaggio cecoslovacco, ove aveva atteso l'arrivo dell'esercito sovietico.

Tutto ciò premesso l'attore chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito.

La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione, l'improponibilità della domanda e la prescrizione del diritto.

Nel merito, la Repubblica Federale di Germania resisteva alla pretesa e chiedeva di essere manlevata dalla Repubblica Italiana.

Quest'ultima si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda.

All'udienza del 16.12.2010, la causa era posta in decisione.

Eccezione di giurisdizione

La convenuta Repubblica Federale di Germania eccepiva il difetto di giurisdizione, rilevando che il presunto fatto illecito si era svolto totalmente in territorio estero e che, pertanto, ai sensi dell'art. 3 della legge 218/85, non risultava applicabile alcun criterio di collegamento che potesse fondare la giurisdizione italiana.

La questione è stata già affrontata e risolta più volte dalla Corte di Cassazione, la quale ha affermato che "il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il valore di principio fondamentale dell'ordinamento internazionale, riducendo la portata e l'ambito di altri principi ai quali tale ordinamento si è tradizionalmente ispirato, quale quello sulla "sovrauguaglianza" degli Stati, cui si collega il riconoscimento della immunità statale dalla giurisdizione civile straniera. Ne consegue che la norma consuetudinaria di diritto internazionale generalmente riconosciuta, che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale nei confronti degli Stati stranieri, non ha carattere assoluto, nel senso che essa non accorda allo Stato straniero un'immunità totale dalla giurisdizione civile dello Stato territoriale, tale

immunità, non potendo essere invocata in presenza di comportamenti dello Stato straniero di tale gravità da configurare, in forza di norme consuetudinarie di diritto internazionale, crimini internazionali, in quanto lesivi, appunto, di quei valori universali di rispetto della dignità umana che trascendono gli interessi delle singole comunità statali. Sussiste pertanto la giurisdizione italiana in relazione alla domanda risarcitoria promossa, nei confronti della Repubblica federale di Germania, dal cittadino italiano che lamenta di essere stato catturato a seguito dell'occupazione nazista in Italia durante la seconda guerra mondiale e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria al servizio di imprese tedesche, atteso che sia la deportazione che l'assoggettamento ai lavori forzati devono essere annoverati tra i crimini di guerra e, quindi, tra i crimini di diritto internazionale, essendosi formata al riguardo una norma di diritto consuetudinario di portata generale per tutti i componenti della comunità internazionale" (Cass. 5044/2004; vedi anche Cass. 14201/08).

Questo giudice non ravvisando alcuna ragione per discostarsi dal costante insegnamento della Suprema Corte, ritiene infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione.

Improponibilità della domanda

Parte resistente sosteneva che, con l'art. 77 del trattato di pace con le potenze straniere del 10.2.1947, l'Italia avesse rinunciato, anche a nome dei propri cittadini, a proporre qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti della Germania.

La convenuta rilevava come la Corte di Cassazione con la sentenza n. 285/1953 avesse affermato che la rinuncia riguardasse "tutte le pretese esistenti a detta data e comunque ricollegantesi a rapporti o fatti sorti o verificatisi dopo il settembre 1939, come si ricava dall'espressione usata nel testo inglese dell'art. 77 del trattato".

Lo stato tedesco sosteneva che, poiché il diritto azionato dall'attore era sorto dopo il 1939 e prima dell'8.4.1945, la domanda dovesse ritenersi improponibile.

La convenuta deduceva, ancora, che la propria tesi era rafforzata dall'Accordo di Bonn del 2.6.1961, ratificato con DPR 1263/62, con il quale lo Stato italiano aveva dichiarato "che erano definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana, o di persone fisiche e giuridiche italiane, ancora pendenti nei

confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purchè derivanti da diritti o ragioni sorte nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945".

Sul punto, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione penale che con la sentenza n. 1072/2009 ha ritenuto che il Trattato di pace del 1947 e l'accordo di Bonn del 2.6.1961 "riguardano solo i diritti di natura reale relativi a danni materiali e non anche i danni morali che dovevano essere risarciti ai familiari delle vittime di crimini di guerra".

Poiché l'attore chiedeva il risarcimento del danno non patrimoniale subito in conseguenza della lesione di diritti costituzionalmente garantiti, in applicazione del principio di diritto indicato dalla Corte di Cassazione, l'eccezione di inammissibilità/improponibilità della domanda va respinta.

Prescrizione

La convenuta eccepiva la prescrizione del diritto, atteso che tra la condotta e la notifica della citazione erano trascorsi circa 60 anni.

L'attore rilevava che l'assoggettamento di un ufficiale al lavoro forzato rientrava tra i crimini di guerra.

L'istante rilevava che la Convenzione ONU del 1968 e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25.11.1974 avevano sancito l'imprescrittibilità dei diritti risarcitori scaturenti da detti crimini.

Questo giudice osserva che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, il diritto al risarcimento del danno dallo stesso vantato nel 1945 era prescrivibile, atteso che le norme sopravvenute richiamate dal Reich non potevano certo far rivivere un diritto che si fosse già prescritto.

Il diritto del Reich era sorto nel 1945 e, a meno che l'istante non fosse stato vittima di un reato punibile con l'ergastolo, si era prescritto molto tempo prima della richiamata Convenzione ONU.

Il ricorrente lamentava di essere stato obbligato al lavoro forzato nell'industria bellica tedesca benché lo stesso fosse un ufficiale dell'esercito italiano.

Secondo le norme del nostro ordinamento, gli illeciti astrattamente configurabili (artt. 600 e 605 cp e artt. 13, 209 e 212 codice penale militare di guerra) non sono puniti con la pena dell'ergastolo e, quindi, sulla base del diritto italiano, si è in presenza di reati astrattamente prescrivibili.

Il reato con la pena edittale massima è quello di cui all'art. 600 c.p., atteso che per la riduzione in schiavitù è prevista la reclusione fino a 15 anni.

Di conseguenza, ai sensi dell'art. 2947 terzo comma c.c., l'azione proposta dall'attore si prescriveva nel 1960, e quindi molto tempo prima che venisse approvata la Convenzione ONU del 1968.

Per le ragioni esposte l'eccezione di prescrizione è accolta e la domanda respinta.

Le spese di lite sono interamente compensate attesa la particolare complessità della materia.

P.Q.M.

Il Tribunale,

dichiara la propria giurisdizione;

respinge l'eccezione di improponibilità della domanda;

respinge la domanda di parte attrice, essendo il diritto prescritto;

dichiara interamente compensate le spese di lite.

Così deciso in Brescia il 29.3.2011.

IL CANCELLIERE C1
Paganotti Alessandra

Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia
Gggi 31 MAR. 2011

IL CANCELLIERE C1
(Dott.ssa Alessandra Paganotti)

Il Giudice

